



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 9 ottobre 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Vicenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 51/2026 – Incompatibilità – società di servizi costituita in forma di società di persone – criteri di attribuzione del fatturato al professionista.

Con il quesito pervenuto in data 20 maggio 2026, l'Ordine chiede chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del fatturato attribuibile al professionista ai fini della verifica della sussistenza di una situazione di incompatibilità, nel caso in cui l'attività sia svolta tramite una società di servizi costituita in forma di società di persone.

In particolare, considerato che nelle società di persone la quota di partecipazione al capitale sociale può non coincidere con la quota di partecipazione agli utili, l'Ordine chiede di sapere se, ai fini dell'applicazione dei criteri indicati nell'Informativa CNDCEC n. 70/2026¹, il fatturato della società debba essere attribuito al professionista in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale ovvero alla quota di partecipazione agli utili risultante dall'atto costitutivo o dagli accordi sociali.

Al riguardo si osserva che, ai fini della verifica della prevalenza dell'attività professionale rispetto all'attività d'impresa, il criterio di imputazione del fatturato della società di servizi al professionista deve essere individuato tenendo conto della partecipazione economica effettivamente riferibile a quest'ultimo, piuttosto che della mera misura della partecipazione al capitale sociale.

La metodologia individuata nelle Note interpretative in materia di incompatibilità è, infatti, diretta a consentire una valutazione sostanziale della rilevanza economica dell'attività d'impresa rispetto all'attività professionale. In tale prospettiva, assume rilievo la misura in cui i risultati economici dell'attività svolta dalla società sono riferibili al professionista, mentre la sola percentuale di partecipazione al capitale potrebbe non rappresentare adeguatamente tale elemento qualora non coincida con la partecipazione agli utili.

¹ Vd. Informativa CNDCEC n. 70 del 22 aprile 2026 "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005" – precisazioni in merito alle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e applicazione della disciplina transitoria ex par. 5.2 Note interpretative 2025.

Tale conclusione risulta particolarmente evidente con riguardo alle società di persone, nelle quali la misura della partecipazione agli utili può essere convenzionalmente determinata dai patti sociali in misura diversa rispetto alla partecipazione al capitale. In presenza di tale differenziazione, l'utilizzo della quota di capitale potrebbe infatti condurre ad attribuire al professionista una porzione del fatturato societario non corrispondente alla sua effettiva partecipazione economica ai risultati dell'attività d'impresa.

Ne consegue che, ai fini dell'applicazione del criterio di prevalenza richiamato dall'Informativa n. 70/2026, appare opportuno che il fatturato della società di servizi sia imputato al professionista facendo riferimento alla quota di partecipazione agli utili risultante dall'atto costitutivo o dai patti sociali e non alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio